



RAPPRESENTANZA
UNITARIA DEI COMUNI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROTOCOLLO D'INTESA
NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DELLE AUTONOMIE LOCALI

in merito al progetto di costituzione della società pubblica per l'avvio della fase transitoria di acquisizione degli impianti Enel della distribuzione di energia elettrica sul territorio provinciale ai sensi del DPR. 26 marzo 1977, n. 235, così come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e sulle condizioni che dovranno caratterizzare la successiva fase a regime del servizio pubblico di distribuzione dell' energia elettrica.

Tra

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RAPPRESENTANZA UNITARIA DEI COMUNI.

di cui all'articolo 81 dello statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

costituito tra la totalità dei comuni della provincia di Trento per la tutela degli interessi comuni

In data 12 ottobre 2001, ad ore 12, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, i signori:

- LORENZO DELLAI, Presidente della Provincia Autonoma di Trento e
- ROBERTO PINTER, Assessore competente in materia di urbanistica, fonti energetiche e riforme istituzionali,
- MAURO GILMOZZI, , nella sua qualità di Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini e della Rappresentanza Unitaria dei Comuni, in relazione a quanto disposto dalle deliberazioni dei competenti organi collegiali di data 11 ottobre 2001;

PREMESSO che:

- dalle risultanze dello studio propedeutico al piano provinciale della distribuzione elettrica, realizzato nel corso del 2000 dal prof. Fellin su incarico della Provincia, sono emerse utili indicazioni sul sistema elettrico trentino che hanno consentito di avviare un primo importante dibattito pubblico sulla materia, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.P.R. n. 235/77, come modificato dal decreto legislativo n. 463/99, con riferimento all'acquisizione al sistema locale degli impianti Enel della distribuzione elettrica;
- le citate norme di attuazione dello Statuto in materia di energia contenute nel D.P.R. n. 235/77, come modificato dal decreto legislativo n. 463/99, conferiscono agli enti locali il diritto di subentrare nella gestione Enel della distribuzione di energia elettrica, attraverso imprese a prevalente capitale pubblico; le medesime norme, ed in particolare l'art. 13 del citato decreto

prevedono altresì la facoltà che un soggetto provinciale (ente pubblico o società a prevalente capitale pubblico) provveda in via transitoria all'acquisizione unitaria e contestuale di tutti gli impianti di distribuzione dell'Enel esistenti sul territorio provinciale e del relativo personale, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, ed in attesa della costituzione delle imprese degli enti locali secondo le indicazioni del Piano provinciale della distribuzione elettrica;

- si ritiene utile e improrogabile un'azione congiunta fra la Provincia, gli Enti locali e le relative aziende di servizi per la predetta acquisizione unitaria degli impianti;
- la Provincia ha adottato apposite norme di legge (art. 18 della L.P. n. 3/2000 e art. 13 della L.P. 3/2001) per consentire la costituzione di un idoneo soggetto societario che abbia la finalità di acquisire gli impianti Enel e provvedere alla gestione transitoria degli stessi ai sensi dell' art. 13 del citato D.P.R. n. 235/77;
- il Consorzio Sistema Servizi Trentino, in collaborazione con la Provincia, ha elaborato nei primi mesi di quest'anno una proposta di massima per la costituzione della società. La proposta è stata sottoposta in via preliminare all' attenzione del Consorzio dei Comuni Trentini e dei sindacati di categoria da parte dell' Assessore competente in materia di energia;
- la proposta è stata sviluppata attraverso l'elaborazione di uno schema di atto costitutivo, di statuto e di patto di sindacato della costituenda società, denominata provvisoriamente "Set Distribuzione SpA" che sono stati esaminati in seno al Gruppo di lavoro tecnico competente in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali e di informatizzazione della Conferenza delle Autonomie locali in data 8 agosto e 7 settembre c.a., nonché in data 9 ottobre 2001 in seno alla Conferenza medesima in sede istituzionale;

CONSIDERATO che:

- l'attuazione del progetto di acquisizione degli impianti Enel della distribuzione elettrica comporta la responsabilità degli enti locali di individuare, sia nella fase transitoria che in quella a regime, uno o più soggetti gestionali pubblici con capacità imprenditoriali adeguate alla complessità e delicatezza dell' operazione;
- il rafforzamento delle imprese locali, con riferimento alla possibile gestione del servizio di distribuzione su tutto il territorio provinciale, all'avvento del mercato nel settore elettrico e in particolare alla capacità di sviluppare investimenti e gestioni di carattere strategico, non può prescindere dall'attivazione di forti e convincenti iniziative dirette a costruire un sistema delle imprese locali nel settore dell'energia e dei servizi pubblici a rete più in generale;
- c'è piena consapevolezza che l'acquisizione e la gestione del sistema elettrico della distribuzione, attualmente in capo a Enel, comporta rilevanti investimenti di capitale e pertanto un elevato rischio d'impresa, ma anche una specifica responsabilità nei confronti dei cittadini e dei soggetti economici che operano nel contesto locale;

RITENUTO che:

- la Conferenza delle Autonomie locali sia il luogo politico-istituzionale più adatto e significativo per addivenire ad un'intesa tra Provincia e le rappresentanze degli enti locali in merito al progetto di costituzione della società pubblica per l'avvio della fase transitoria di acquisizione degli impianti Enel della distribuzione di energia elettrica sul territorio provinciale ai sensi del

D.P.R. n. 235/77, come modificato dal decreto legislativo n. 463/99, e sugli atti fondamentali per la successiva fase a regime;

Tutto ciò premesso,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. di dare attuazione alla fase transitoria di acquisizione dall'Enel degli impianti per il servizio pubblico della distribuzione dell'energia elettrica, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 26 marzo 1977 n. 235 e ss. mm., mediante la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico (Set Distribuzione SpA) con la partecipazione della Provincia Autonoma di Trento, del Consorzio dei Comuni Trentini, di Trentino Servizi Spa, di AMEA Spa, del Consorzio AIR, di AGS Spa, di SEVAL Spa, di ACSM del Primiero, dei Consorzi elettrici di Storo, Stenico, Pozza di Fassa, nonché di eventuali altri soggetti in possesso di analoghe caratteristiche, e di un pool di banche opportunamente individuate;
2. la società di cui al punto 1 dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche e condizioni:
 - viene costituita per la gestione, in via transitoria, del servizio della distribuzione dell'energia elettrica in attesa dell'approvazione del Piano provinciale della distribuzione; quest'ultimo dovrà essere deliberato dalla Giunta Provinciale entro un anno dalla data di acquisizione degli impianti dall'Enel;
 - deve essere previsto espressamente nello Statuto l'impegno alla cessione degli impianti alla/e società, di cui al successivo punto 4, costituita/e dagli enti locali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano provinciale per la distribuzione dell'energia elettrica;
 - deve essere prioritariamente garantita una partecipazione azionaria non inferiore al 30% del capitale sociale - provvisoriamente acquisita dal sopracitato pool di banche - da rendere disponibile, in proporzione al numero di utenti del relativo territorio di riferimento, ai comuni che non dispongono di partecipazioni costituenti influenza notevole, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del Codice civile, nelle società/consorzi/aziende fondatrici della Set Distribuzione SpA;
 - la società provvederà a gestire anche in futuro le parti di rete costituenti la struttura fondamentale e portante del sistema elettrico trentino qualora il numero di ambiti individuati dal Piano della distribuzione sia superiore ad uno;
3. la cessione degli impianti dalla Set Distribuzione SpA alla/e società degli enti locali di cui al punto 4 per la fase a regime, dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni del citato Piano provinciale e nel termine ordinario di sei mesi dall'effettuazione delle valutazioni e verifiche da parte della Provincia della sussistenza, in capo alla/alle medesima/e società che presenterà/presenteranno istanza alla Giunta Provinciale, dei requisiti tecnico-economici previsti dal Piano della distribuzione per l'ottenimento della concessione alla distribuzione elettrica (articolo 13 della L.P. n. 3/2001);
4. entro l'ambito/i territoriale/i individuato/i dal Piano provinciale della distribuzione per la fase a regime, sarà/saranno costituita/e una o più società che provvederà/provederanno alla gestione del servizio pubblico fino al 2030 ed avente/aventi le seguenti caratteristiche:
 - la compagine azionaria della società dovrà assicurare la possibilità di partecipazione a tutti i comuni o alle relative imprese in proporzione al numero di utenti esistenti nel territorio di riferimento. Tale facoltà di partecipazione è assicurata per un periodo di tempo di sei mesi dalla pubblicazione del Piano provinciale; scaduto tale termine la società potrà comunque essere costituita e potrà acquisire la concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica purché i suoi azionisti rappresentino almeno la maggioranza assoluta della


popolazione residente nell' ambito territoriale di riferimento e sempre che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti;

- sarà altresì possibile, in alternativa alla costituzione di una nuova società, riequilibrare secondo i criteri di cui al punto precedente, la partecipazione azionaria della Set Distribuzione SpA.. Tale ipotesi dovrà essere espressamente richiamata nei patti parasociali della società;
- eventuali quote inopstate saranno riservate ai soggetti d'ambito che hanno già aderito alla società, ripartendole in proporzione al numero di utenti del rispettivo territorio di riferimento;
- nell'ambito della società i soci devono assicurare la piena governabilità e l'efficiente conduzione tecnica amministrativa e finanziaria della stessa;

5. di concordare che il presente protocollo dovrà essere espressamente richiamato negli atti costitutivi di Set Distribuzione SpA, nonché nella delibera di approvazione, da parte della Giunta provinciale dei medesimi atti.


Presidente della
Provincia Autonoma di Trento

LORENZO DELLAI



Assessore in materia di urbanistica,
fonti energetiche e riforme istituzionali

ROBERTO PINTER



Presidente del Consorzio dei Comuni
Trentini e della Rappresentanza
Unitaria dei Comuni

MAURO GILMOZZI

